
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario: inapplicabile agli atti sostanziali ed agli effetti sostanziali degli atti processuali

La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancita dalla Corte costituzionale, non è applicabile agli atti sostanziali ed agli effetti sostanziali degli atti processuali, come l'interruzione della prescrizione, rispetto ai quali l'interesse del destinatario alla certezza della propria posizione giuridica deve considerarsi prevalente su quello del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.9.2014, n. 20297

...omissis...

La ricorrente contesta il predetto principio, invocando un altro precedente, più risalente nel tempo, che, nel reputare idonea ad interrompere la prescrizione la domanda proposta con l'intervento volontario ai sensi degli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ., ha ritenuto non necessaria, a tal fine, l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario, osservando che il legislatore ha ricollegato all'adempimento delle formalità prescritte una presunzione *juris et de jure* che il predetto effetto sia stato raggiunto (cfr. Cass., Sez. 3, 6 giugno 1967, n. 1253). Un esame più attento di tale pronuncia consente tuttavia di escludere che la stessa si ponga in contrasto con quella più recente, avendo questa Corte inteso non già escludere la necessità che la domanda proposta con l'atto d'intervento pervenga a conoscenza del destinatario, ma solo che tale conoscenza debba realizzarsi in modo tangibile, mediante la consegna materiale dell'atto, ed avendo ritenuto invece sufficiente la mera conoscenza legale, senza peraltro soffermarsi sulle formalità ritenute necessarie ai fini del conseguimento di tale obiettivo.

Non può condividersi neppure la distinzione che la ricorrente pretende di introdurre, anche attraverso il richiamo di un'autorevole dottrina, tra l'instaurazione del contraddittorio, conseguente alla conoscenza effettiva della domanda proposta attraverso l'intervento, e l'interruzione della prescrizione, ricollegabile alla mera conoscenza legale dell'atto, in dipendenza degli adempimenti prescritti dalla legge: l'affermazione della predetta dottrina, secondo cui la costituzione in giudizio è di per sé sufficiente a porre l'interventore in potenziale contatto con le altre parti, indipendentemente dalla comunicazione del cancelliere, la quale non incide sulla perfezione della domanda, avendo il solo scopo di porre le parti in condizione di apprestare le proprie difese in rapporto al fatto nuovo dell'intervento, sembra anzi confermare la coincidenza tra gli indicati momenti, facendo risalire l'instaurazione del contraddittorio al deposito della comparsa, e limitando la portata della comunicazione alla conoscenza del contenuto dell'atto d'intervento, in mancanza della quale l'Autore citato ritiene necessario il rinvio della causa, per consentire alle altre parti di controdedurre nei confronti dell'interventore. La retrodatazione del contatto tra le parti al momento della costituzione dell'interventore si pone tuttavia in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, nei casi in cui la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sia preceduta dal deposito dello stesso in cancelleria, esclude la sufficienza di tale deposito ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, ricollegando alla notificazione anche la produzione dell'effetto sostanziale della domanda rappresentato dall'interruzione della prescrizione, proprio in virtù dell'affermata necessità che il debitore abbia conoscenza dell'atto interruttivo (cfr. in riferimento al processo del lavoro, Cass., Sez. lav., 24 giugno 2009, n. 14862; 6 marzo 2003, n. 3373; 17 gennaio 1992, n. 543).

Il necessario collegamento tra l'interruzione della prescrizione e la conoscenza (quanto meno legale) dell'atto da parte del destinatario della domanda giudiziale trova d'altronde giustificazione in evidenti esigenze di certezza del diritto, poste in risalto da questa Corte proprio in riferimento all'azione revocatoria, attraverso l'esclusione della possibilità di ricollegare il predetto effetto alla mera consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario:

si è infatti affermato che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancita dalla Corte costituzionale, non è applicabile agli atti sostanziali ed agli effetti sostanziali degli atti processuali, come l'interruzione della prescrizione, rispetto ai quali l'interesse del destinatario alla certezza della propria posizione giuridica deve considerarsi prevalente su quello del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica (cfr. Cass., Sez. 1, 29 novembre 2013, n. 26804; 3 dicembre 2012, n. 21595).

4. - Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli'intimati.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ADMAIORA
Editrice